

Banca del Territorio Lombardo
Credito Cooperativo
Società Cooperativa

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Deliberato nell'Assemblea Generale dei Soci
del 13 maggio 2022

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della "BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - Società cooperativa" o, in forma abbreviata, "BTL", con sede in Brescia.
2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:
 - "Capogruppo" indica "Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.";
 - "Cariche Sociali" indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
 - "Lista del Consiglio" indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 18, comma 1., del presente Regolamento;
 - "Lista dei Soci" indica la lista di candidati presentata da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci della Società ai sensi dell'art. 18, comma 1., del presente Regolamento;
 - "Regolamento" indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 25 novembre 2018;
 - "Società" indica la "BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - Società cooperativa" o, in forma abbreviata, "BTL", con sede in Brescia;
 - "Testo Unico Bancario (TUB)" indica il D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i..

CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata conformemente a quanto previsto dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per una sintetica illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione inviare ai Soci una copia dell'avviso in cui dovrà essere ricordato che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome e il cognome del delegato.
4. Presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca possono essere resi disponibili i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio. Nell'avviso di convocazione si deve indicare il deposito di tali documenti presso la sede sociale. Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 3

Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve

essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale

2. L'avviso di convocazione e i suoi allegati possono essere trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica.

CAPO III

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

Deleghe di voto

1. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il quarto giorno precedente la data fissata per i lavori assembleari, presso l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e sedi distaccate della banca.

CAPO IV

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

Legittimazione all'intervento in assemblea

1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 ter del TUB);

b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7

Verifica degli intervenuti

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di voti da lui esercitabili.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salvo che per la registrazione della discussione assembleare all'unico scopo di facilitare la verbalizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, o per espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8

Presidente dell'assemblea

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

Verifica del quorum costitutivo

1. Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.
2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall'art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

4. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 **Apertura dei lavori**

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V **DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

Articolo 11 **Illustrazione delle materie da trattare**

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di sessanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di quindici minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 **Discussione**

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI
VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13
Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 4..

Articolo 14
Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

5. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione in cui ha dissentito o si è astenuto.

6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

CAPO VI
VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15
Determinazione del numero degli amministratori da nominare

1. Conformemente all'art. 34.1. dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

Articolo 16

Presentazione delle candidature

1. Il presente articolo e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali;

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 7. e all'art. 22, comma 10., del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 16 ed al successivo art. 18 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

6. Per i candidati alla carica di membro effettivo e membro supplente del Collegio dei Probiviri non si applicano le previsioni di cui all'art. 18, comma 7., del presente Regolamento.

Articolo 17

Commissione Elettorale

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 18 che segue.

Articolo 18

Modalità per la presentazione delle candidature

1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci.

2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) il Consiglio di Amministrazione può presentare una sola Lista per ciascuna delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci per ciascuna delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, oltre ad un numero di sostituti pari alla metà dei candidati (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui al comma 7. che segue;
- i) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 4., che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. h), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

3. È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui al comma 2. che precede. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci;
- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5, comma 1., che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;

- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. che precedono sono considerate come non presentate.

6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui al comma 6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati e sostituti, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista (senza considerare i sostituti) deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui al comma 7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui al comma 2., lettera h), che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati (scelti prioritariamente tra i sostituti), muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

9. L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 19

Schede elettorali

1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

2. Al momento delle verifiche di cui all'art. 7, comma 2., che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute).

3. Al momento delle verifiche di cui all'art. 7, comma 2., che precede, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

4. Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

5. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 20

Modalità di votazione

1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee e le liste presentate ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 18, comma 9., che precede.

2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;

- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.
3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.
4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 18, comma 9., sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 7 componenti e la lista presentata e votata contenga 9 componenti, si intenderanno votati i primi 7 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Articolo 21

Requisiti dei candidati amministratori

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.
2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

CAPO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 22

Scrutinio

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.
6. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 20 che precede.
7. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.
8. Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 22.6. che precede.
9. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 18 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui al comma 6. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui al comma 6. che precede.
10. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.
11. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 18 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
12. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui al comma 10. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.
13. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

Articolo 23

Nomina da parte dei Soci Finanziatori

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui

all'art. 24.5. dello statuto sociale.

2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPO VIII

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 24

Chiusura dei lavori

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
2. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
3. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

Articolo 25

Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Modificazioni del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo dei gruppi bancari. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.
2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

Articolo 27

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.



BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO
CREDITO COOPERATIVO SC
Via Sostegno, 58 - 25124 BRESCIA (BS)
www.bancadelterritoriolombardo.it